



# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 2  
UFFICIO URBANISTICA  
N. Reg. Settore: 245

## DETERMINAZIONE NUMERO 978 DEL 10-08-2023

**OGGETTO:** SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO AD OGGETTO: DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI-FABBRICATO TRA VIA COSTITUENTE E VIA DELLE CERNITRICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EX ART 50 D.LEGS 36/2023, E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z8D3C2C01E )

### PREMESSO CHE

- Con con prot. n. 3915 del 28/11/2014, il Sig. M.R, nato a Carbonia il 23/02/1952 – C.F. MLSRME52B23B745J – ha presentato la “DIA – Piano Casa” (pratica n. 292/2014) relativa al seguente intervento edilizio da realizzarsi nell’immobile a destinazione commerciale di sua proprietà, sito in Carbonia tra Via Costituente e Via delle Cernitrici, distinto catastalmente al Foglio 23 – Mapp.1983 – Subb. 7 e 20:
  - a. ampliamento di unità immobiliare ai sensi della L.R. 4/2009;
  - b. demolizione copertura in lamiera;
  - c. realizzazione rampa di accesso al lastrico solare di parte del primo piano da destinare a parcheggio;
  - d. realizzazione di balconata-portico e nuove scale esterne.
- con successiva SCIA n. 91/2017, prot. n. 9773 del 07/03/2017, il Sig. M.R ha presentato il progetto di variante in corso d’opera alla pratica sopra richiamata, consistente nella riduzione della larghezza della rampa di accesso ai parcheggi ubicati sul lastrico del piano terra, da mt. 9,60 a mt. 5,25 e altre modifiche interne ed esterne;
- a seguito della richiesta di integrazioni formulata dal Servizio Urbanistica con nota prot. 14158 del 05/04/2017, sono stati presentati nuovi elaborati progettuali con la previsione, inoltre, di una traslazione della rampa a mt. 1,50 dal confine;

la Società “Edilproject S.R.L”, in qualità di ditta confinante, ha presentato, con note prot. 32277 del 26/07/2017 e prot. 39620 del 19/09/2017, istanza di annullamento della Dia “Piano-Casa” del Sig.

M.R, considerata in contrasto con la vigente disciplina urbanistico-edilizia relativa alle distanze legali, sollecitando l'Amministrazione comunale ad esercitare i suoi poteri di controllo e repressivi;

- con la nota prot. 40677 del 25/09/2017 il Servizio Urbanistica ha rigettato la succitata istanza di annullamento con le seguenti motivazioni:
  1. i pilastri della rampa, dell'altezza di mt. 2,95, essendo inferiori a mt. 3,00 non costituiscono corpo di fabbrica ai sensi dell'art. 152.24 del Regolamento edilizio vigente;
  2. ai sensi dell'art. 152.25 dello stesso REC la distanza da osservarsi è quella minima tra le pareti prospicienti degli edifici di cui almeno una finestrata, misurata nei punti di massima sporgenza;
  3. la norma contenuta nell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 è atta a regolare le distanze tra le pareti finestrate degli edifici fronteggianti, avente la finalità di evitare intercapedini nocive e antigieniche per coloro che vi soggiornano;
- la ditta "Edilproject S.R.L" ha presentato ricorso al T.A.R. Sardegna (n. 1029/2017) per l'annullamento della suddetta nota, per l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti della DIA del Sig. M.R e dell'obbligo del Comune di esercitare i suoi poteri repressivi ex art. 19 della Legge 241/1990;
- il T.A.R. Sardegna – Sezione II ha emesso la sentenza n. 177/2020 con la quale il suddetto ricorso è stato dichiarato inammissibile anche in ragione del tardivo sollecito, da parte della ditta ricorrente, dei poteri inibitori della P.A., avvenuto dopo 30 giorni dalla piena conoscenza della Dia;
- la ditta "Edilproject S.R.L" ha impugnato tale sentenza al Consiglio di Stato con ricorso n. 5166/2020, al fine di ottenerne la riforma;
- con la sentenza n. 1737 del 11/03/2022 il Consiglio di Stato (Sezione IV) ha disposto l'annullamento della suddetta nota prot. 40677 del 25/09/2017 del II Settore/Servizio Urbanistica in ragione della illegittimità dell'intervento edilizio (per effetto del mancato rispetto delle distanze dal confine stabilite dal regolamento edilizio comunale) e senza entrare nel merito della ricorrenza degli ulteriori requisiti per l'annullamento in sede di autotutela ha stabilito che "L'Amministrazione comunale, nell'esercitare nuovamente, a seguito dell'annullamento, il proprio potere in autotutela secondo quanto stabilito dalla presente sentenza, verificherà la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21 nonies, della legge n. 241/1990", permanendo discrezionalità nelle valutazioni e decisioni finali dell'Amministrazione;
- con nota protocollo n. 35766 del 27/06/2022, in base alla citata sentenza del Consiglio di Stato, a seguito dell'annullamento della nota prot. 40677 del 25/09/2017 del II Settore/Servizio Urbanistica, il Comune si è pronunciato nuovamente sulle istanze della "Edilproject S.R.L", rigettando le note prot. 32277 del 26/07/2017 e prot. 39620 del 19/09/2017, con le quali la ditta "Edilproject S.R.L" richiedeva l'annullamento della Dia-Piano Casa presentata dal Sig. M.R (pratica n. 292/2014 e successiva variante - SCIA 91/2017);
- Con nota del Servizio Urbanistica in data 12/08/2022, notificata alla Edilproject S.R.L e al Sig. M.R, protocollo n. 714 e 715 del 17/08/2022, si è disposto l'annullamento in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, della nota prot. n. 35766 del 27/06/2022 ad oggetto "Comune di Carbonia c/

- Edilproject Srl / M.R - Consiglio di Stato (Sezione IV), Sentenza n. 1737 del 11/03/2022 – Ottemperanza del Comune - Art. 21 nonies Legge 241/90 -Nota prot. 40677 del 25/09/2017 del II Servizio – Settore Urbanistica – Rigetto istanza di annullamento presentate con le note prot. 32277 del 26/07/2017 e prot. 39620 del 19/09/2017”, in quanto adottata senza la necessaria comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art 7 e ss della L 241/90 e senza la preventiva comunicazione del preavviso di rigetto, ex art 10 bis L 241/90;
- Con nota protocollo n. 45427/2022 del 18-08-2022 ,per le motivazioni nella stessa richiamate, ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 241/90 e s.m.i., si è dato avvio al procedimento finalizzato all’esercizio del potere di annullamento d’Ufficio in autotutela degli effetti della DIA n. 292/2014 e SCIA n. 91/2017;
  - Dato atto che, entro il termine fissato dalla succitata nota, in data 16/09/2022, assunta con protocollo n. 50952/2022 del 18-09-2022, sono pervenute le osservazioni da parte della ricorrente Edilproject mentre non sono pervenute da parte del Sig. Melis osservazioni o memorie difensive in merito al procedimento in oggetto;
  - Dato atto che, per la complessità della vicenda e, altresì, della materia a livello giuridico che ha interessato la DIA e SCIA sopra richiamate, in particolare in merito all’esercizio del potere di annullamento in autotutela, l’Amministrazione, ha ritenuto necessario e opportuno un supplemento di istruttoria anche con il supporto di un professionista legale;
  - Con Determinazione dirigenziale n. 230 del 07/10/2022 è stato conferito l’incarico professionale per consulenza legale a supporto del Servizio Urbanistica ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d), punto 2, del d.lgs. 50/2016;
  - Richiamato integralmente il parere legale protocollo n. 56985/2022 del 15/10/2022 rilasciato a seguito dell’incarico per la consulenza sopra richiamato;
  - Con nota protocollo n. 57225/2022 del 17/10/2022 di conclusione del procedimento, il Servizio Urbanistica, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, in conformità con il parere legale sopra citato, ha disposto l’annullamento in sede di autotutela degli effetti della DIA n. 292/2014 e la SCIA n. 91/2017 e/o il titolo edilizio formatosi per effetto di tali DIA e SCIA, e/o dichiarato illegittimo e, pertanto, vietato l’intervento di cui alla DIA n. 292/2014 ed alla SCIA n. 91/2017, limitatamente alla costruzione relativa alla rampa carrabile in quanto, valutati i contrapposti interessi delle parti private, sussiste e prevale l’interesse pubblico al corretto assetto urbanistico e, in particolare, al rispetto delle norme inderogabili (ex art. 873 cod. civ.) sulle distanze dai confini;
  - Con ordinanza del Dirigente del II settore del 16/11/2022 n. 144 è stato ordinato al signor M.R, la demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, della rampa carrabile di accesso all’immobile commerciale sito in Carbonia tra Via Costituente e Via delle Cernitrici., distinto catastalmente al Foglio 23 – Mapp. 1983- subb 7 e 20;
  - Con istanza protocollo n. 7737/210422 del 08/02/2023 il signor M.R ha presentato al SUAPEE il progetto per la modifica della rampa in argomento con demolizione parziale della stessa;
  - il Servizio Urbanistica con parere protocollo n. 15430/2023 del 13/03/2023 ha espresso in en doprocedimento parere negativo sull’istanza sopra citata in quanto l’intervento prevedeva la d emolizione solo parziale e non totale della rampa precisando, inoltre, che la demolizione <<n on necessita di alcun titolo abilitativo in quanto la stessa è stata già disposta con l’Ordinanza

n. 144 del 16/11/2023>>:

- In data 14/03/2023 il SUAPEE ha adottato la Determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza dei servizi, Provvedimento Unico n. 39/2023, protocollo 16069 del 15/03/2023, per la realizzazione dell'intervento di demolizione parziale della rampa;
- Con il verbale, protocollo n. 23647 del 19/04/2023, dei sopralluoghi effettuati in data 21/03/2023 e 11/04/2023 dal Corpo di Polizia Locale si dava atto che in data 27/03/2023 è stato dato avvio all'inizio dei lavori mediante la fase di accantieramento;
- In data 13/06/2023 con nota protocollo n. 3427, è stato richiesto al Corpo di Polizia Locale un sopralluogo per la verifica urgente circa l'ottemperanza all'Ordinanza n. 144 del 16/11/2023
- Con verbale di accertamento redatto dal Corpo di Polizia Locale protocollo n. 36380 del 22/06/2023, a seguito del sopralluogo eseguito in data 19/06/2023, dal quale risulta l'inottemperanza all'Ordinanza n. 144 del 16/11/2023;
- In data 27/06/2023 prot. 553/2023, è stato notificato al signor M.R l'Inottemperanza all'Ordinanza n. 144 del 16/11/2022, con adozione degli atti conseguenti e applicazione della sanzione ai sensi del TUE n. 380/2001 e L.R n. 23/1985

#### VISTA

L'inottemperanza del signor M.R all'ordine di demolizione, atteso che sarà onere del comune di Carbonia procedere al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione avrà diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

#### DATO ATTO CHE

Il Responsabile del Progetto è il sottoscritto Dirigente ing. Enrico Potenza

#### CONSIDERATO CHE

al fine dell'esecuzione delle opere come indicato nell'ordinanza di demolizione ut supra citata è necessario procedere all'affidamento dell'incarico ad un tecnico per i servizi di ingegneria e architettura

#### ATTESO CHE:

Il RUP ha stimato l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dell'incarico per i servizi di ingegneria e architettura dell'intervento in oggetto così come segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO A BASE DI GARA
1 Progettazione preliminare	€ 529,54
2 Progettazione esecutiva	€ 1.706,29
3 Esecuzione dei lavori	€ 2.735,95
<b>A Importo dei servizi a base di gara (1+2+3)</b>	<b>€ 4.971,78</b>

#### RITENUTO OPPORTUNO

- individuare un operatore economico qualificato per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- in ragione della particolare natura dell'intervento e dell'importo ridotto dello stesso, procedere ad un'informale indagine di mercato;
- richiedere un preventivo per l'esecuzione dell'intervento all'Ing. Mauro Medici, con sede in Cagliari nella via Papa Sisto V n.14, partita Iva 02055130906, c.f. MCDMRA72H28I452A

## VISTO

- il preventivo dell' Ing, Mauro Medici, del 09/08/2023, per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, che ha offerto un ribasso del 2,00% (due virgola zero zero per cento) per un importo pari a € 4.872,34 (quattromilaottocentosettantadue/34) oltre oneri previdenziali e iva di legge.

## PRESO ATTO CHE

- Il RUP ha ritenuto l'offerta congrua e conveniente per l'Amministrazione in quanto risultante da una negoziazione del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione da affidare e coerente con i prezzi di mercato.

## RICHIAMATO

- L'art. 50 comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui: "*Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità: [...]*

*b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*

## APPURATO CHE

- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e concessioni devono avvenire nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del DLgs.36/2023 ovvero nel rispetto, tra gli altri, dei principi del risultato, della fiducia, principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. Devono essere altresì osservati i principi in materia di conflitto di interesse, nonché il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art 49 del DLgs.36/2023, secondo cui:

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

## RICHIAMATO

- l'art. 192, comma 1, del DLgs.267/2000, secondo cui "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a. il fine che il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”.

- L'art. 17 comma 1 del DLgs.36/2023, secondo cui *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- L'art. 17 comma 2, secondo cui: *In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*

#### DATO ATTO CHE

- oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall'affidamento dell'esecuzione dell'intervento denominato: *Servizi di ingegneria e architettura relativamente all'intervento ad oggetto: Demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi-fabbricato tra via Costituente e via delle Cernitrici.*
- il valore stimato dell'appalto è pari a € 6.182,02 (seimilacentottantadue/02) di cui € 4.872,34 per onorari ed € 194,89 per oneri previdenziali ed € 1.114,79 per IVA.
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del DLgs.36/2023 in forma di lettera commerciale.

#### RITENUTO

- Di assumere determinazione a contrarre per l'affidamento dell'intervento in oggetto;
- Di aggiudicare e affidare ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b) del DLgs.36/2023 *l'intervento a d oggetto Servizi di ingegneria e architettura nell'ambito del procedimento Demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi-fabbricato tra via Costituente e via delle Cernitrici* “all'operatore economico Ing, Mauro Medici che ha offerto un ribasso del 2% (due virgola zero zero per cento) per un importo pari a € 4.872,34 (quattromilaottocentosestantadue/34) oltre oneri previdenziali e iva di legge.
- Di dare atto che l'Ing. Mauro Medici è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Di dare atto che il presente affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione.

#### TENUTO CONTO CHE

- L'affidamento diretto a mezzo preventivo è contraddistinto da informalità e possibilità della stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori nel rispetto dei principi di cui al nuovo Codice dei Contratti.
- Le prestazioni in oggetto, non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del DLgs 36/2023, per il suo modesto valore, distante dalla soglia comunitaria

## VISTO

- L'art. 18 secondo cui: il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

## CONSIDERATO CHE

- in sede di presentazione del preventivo, l'operatore economico ha dichiarato, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del DLgs.36/2023.

## RICHIAMATO

- l'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000, per cui: "le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47";
- l'art.75 ("Decadenza dai benefici") del DPR 445/2000, per cui: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
- l'art.17, comma 5 del DLgs.36/2023, secondo cui "L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace"
- L'art. 52, comma 1 del DLgs.36/2023, secondo cui: Nelle procedure di affidamento di cui all'[articolo 50, comma 1, lettere a\) e b\)](#), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
- L'art. 52, comma 2 del DLgs.36/2023 secondo cui: "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione

alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”.

- l'art. 96 comma 1 del DLgs.36/2023, secondo cui “salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli [articoli 94 e 95](#)”.
- l'art. 122 comma 1 lettera c) del DLgs.36/2023, secondo cui: “Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 121](#), le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni [...] c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'[articolo 94, comma 1](#), e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara”.

#### RICHIAMATO ALTRESÌ

- L'art. 17 comma 8, DLgs.36/2023 secondo cui: *Fermo quanto previsto dall'[articolo 50, comma 6](#), l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9;*
- L'art. 50, comma 6, del DLgs.36/2023, secondo cui : *Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.*

#### DATO ATTO CHE

- trattandosi di affidamento diretto, non ricorrono i termini dilatori di cui all'art.18 comma 3 lett. d) del DLgs.36/2023.

#### RITENUTO

- Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 6.182,02 (seimilacentottantadue/02) di cui € 4.872,34 per onorari ed € 194,89 per oneri previdenziali ed € 1.114,79 per l'esecuzione dei servizi in oggetto, in favore dell'operatore economico all'Ing. Mauro Medici, con sede in Cagliari nella via Papa Sisto V n.14, partita Iva 02055130906, c.f. MCDMRA72H28I452A a valere sul capitolo 900,2 del bilancio 2023;

#### ACQUISITI

- Il certificato INARCASSA del 09/08/2023 prot. 1325147 il quale certifica che l'operatore economico è regolare nei rapporti previdenziali, con scadenza validità al 09/12/2023;

#### ATTESO CHE

- il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione del servizio in oggetto ( CIG/SmartCIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: **Z8D3C2C01E**

#### ATTESO CHE

- in capo al Responsabile Unico del Progetto e Dirigente del II Settore, ing. Enrico Potenza, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 42 del Codice, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012.

#### VISTO

- il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.36/2023;
- il DLgs.50/2016 e il DPR 207/2010, per la parte ancora vigente;
- Le Linee guida ANAC n.3;
- Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49
- la LR n.8/2018;
- il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DLgs.267/2000;
- la Deliberazione in data 23/02/2023, n.13, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- la Deliberazione in data 23/02/2023, n.16, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 08/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023/2025
  
- il Decreto del Sindaco in data 02/11/2021, n.16, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore II "Urbanistica ed edilizia privata, tutela del paesaggio, lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio, servizi cimiteriali e ambiente.

•

#### DETERMINA

- Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - Di assumere determinazione a contrarre per l'affidamento dell'intervento in oggetto;
- Di aggiudicare e affidare ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023 *l'intervento ad oggetto Servizi di ingegneria e architettura relativamente all'intervento ad oggetto: Demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi-fabbricato tra via Costituente e via delle Cernitrici* a l'operatore economico Ing. Mauro Medici, con sede in Cagliari nella via Papa Sisto V n.14, partita Iva 02055130906, c.f. MCDMRA72H28I452A per l'importo complessivo di € 6.182,02

- Di dare atto che l'ing. Mauro Medici è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- il presente affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione;

- Di dichiarare l'immediata efficacia dell'affidamento.

- Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 6.182,02 (seimilacentottantadue/02) di cui € 4.872,34 per onorari ed € 194,89 per oneri previdenziali ed € 1.114,79 per l'esecuzione dei servizi in oggetto, in favore dell'operatore economico all'Ing. Mauro Medici, con sede in Cagliari nella via Papa Sisto V n.14, partita Iva 02055130906, c.f. MCDMRA72H28I452A come segue:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2023				
<b>Cap./Art.</b>	900,2	<b>Descrizione</b>	APPALTO PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE(V. 120.4/E )		
<b>Miss./Progr.</b>	1.08.0001.103	<b>PdC finanz.</b>	1.08.0001.103	<b>Spesa ric/non ricorr.</b>	Non ricorrente
<b>Compet. Econ.</b>	2023				
<b>SIOPE</b>	-	<b>CIG</b>	<b>Z8D3C2C01E</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Ing. Mauro Medici, con sede in Cagliari nella via Papa Sisto V n.14, partita Iva 02055130906, c.f. MCDMRA72H28I452A				
<b>Causale</b>	<i>Servizi di ingegneria e architettura nell'ambito del procedimento Demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi-fabbricato tra via Costituente e via delle Cernitrici</i>				
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio			<b>Finanz. da FPV</b>	no
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 6.182,02	<b>Frazionabile in 12</b>	no

- Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel 2023;

- Di dare atto dell'inottemperanza del signor M.R all'ordine di demolizione, atteso che è onere del comune di Carbonia procedere al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione avrà diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente

- Di procedere alla sottoscrizione del contratto che avverrà in forma di lettera commerciale ai sensi dell'art.18 del D.lgs 36/2023

- Di dare atto che

- il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione del servizio in oggetto (C IG/SmartCIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: **Z8D3C2 C01E**
- Di dare mandato al Responsabile del Progetto di valutare l'opportunità di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 8, DLgs.36/2023

precisando che, qualora si accerti successivamente il difetto dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto;

- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- Di dare atto che in capo al Responsabile Unico del Progetto e Dirigente del II Servizio, ing. Enrico Potenza, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 42 del Codice, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del DLgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.

Il Responsabile del Progetto

*Ing. Enrico Potenza*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2  
ENRICO MARIA POTENZA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.